



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità  
Pubblica Veterinaria*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2020. 0155517 10/03/2020 15,11**

Ritt. : 500401 Prevenzione e sanità pubblica ...

Dest. : DIPARTIMENTI PREVENZIONE AASSLL; DIRETTORI GENERALI ASL  
MINISTERO SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA...  
Classifica : 50.4.10. Sottosec. : 1-24 del 2020



Ai Direttori Generali  
delle AASSLL

Ai Dipartimenti di Prevenzione  
delle AASSLL

e, p.c.

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale per l'Igiene  
e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sanità Animale  
e dei Farmaci Veterinari

Al Coordinamento Interregionale  
Area Prevenzione e Sanità Pubblica

Al'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Mezzogiorno

All'A.R.P.A.C.

Al Direttore Generale per la Tutela della Salute  
ed il Coordinamento  
del Sistema Sanitario Regionale

Loro Sedi

**Oggetto: Sospensione attività di controllo ufficiale per gli obiettivi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare per rischio Coronavirus\_ COVID-19**

Nel prendere atto delle misure di sicurezza imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo che impongono restrizioni sullo spostamento delle persone fisiche, se non motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e delle indicazioni fornite da codeste Direzioni Generali con nota n. 5086 del 2 marzo scorso, si ritiene doveroso porre l'attenzione sull'opportunità di proseguire talune attività che ordinariamente sono svolte per il raggiungimento di obiettivi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare.

È purtroppo evidente, ormai, la necessità di ridurre drasticamente lo spostamento di persone per limitare le possibilità di diffusione del virus COVID-19 e si ritiene di dover adottare ogni misura utile a tale scopo.

Secondo le indicazioni fornite con la predetta nota ministeriale n. 5086, le attività veterinarie che **possono essere differite** per periodo di 30 giorni in situazioni di rischio sono:

- *i controlli programmati per profilassi di stato e piani di emergenza;*
- *le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi, salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali;*
- *attività di front-office se non strettamente connesse alle attività essenziali.*

**Non possono, invece, essere differite**, per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animale:

- *sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e di attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320/1954;*
- *controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste Suina Africana;*
- *controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);*
- *visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da un'intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;*
- *ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali di urgenza.*

Nel condividere le suddette misure, si ritiene doveroso interrompere, a tutela degli operatori sanitari e degli stessi operatori del settore alimentare e dei mangimi, talune attività stabilite dall'ordinaria programmazione regionale (DPAR) che non sono incluse negli elenchi sopra descritti in dettaglio, come parte dei piani di monitoraggio ed attività connesse alla sicurezza degli alimenti ed alla sanità pubblica veterinaria.

Si ritiene che attività programmate che prevedono controlli ufficiali e campionamenti, che esulano dalle attività non differibili e che comportano inevitabilmente il contatto con gli operatori del settore, debbano essere interrotte.

Devono proseguire, invece, oltre tutte le attività sopra elencate come "*non differibili*", anche interventi di follow up in caso di malattie alimentari, la certificazione a favore degli operatori per l'esportazione di prodotti di origine animale, la sorveglianza di attività che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che il territorio campano è ad elevata criticità sanitaria, relativamente allo stato sanitario delle aziende zootecniche, per brucellosi e tubercolosi, si ritiene opportuno proseguire le attività di profilassi di stato, utilizzando tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione del virus, anche in considerazione che tali attività, svolte all'aperto, consentono di garantire sufficienti misure di prevenzione.

Fermo restando che, in particolari condizioni eccezionali di rischio elevato, si può differire l'attività per un periodo fino a 30 giorni.

Relativamente alle attività svolte negli Ospedali, nelle Cliniche e negli Ambulatori gestiti dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. si conferma la necessità del proseguimento delle attività di pronto soccorso per gli animali randagi senza padrone, nonché il rilascio di passaporti e/o certificazioni sanitarie motivate da imminenti, inderogabili e comprovate partenze.

Si ritiene, invece, opportuno il differimento delle attività di sterilizzazione dei cani ricoverati nei canili, della microchippatura per l'iscrizione all'anagrafe dei cani padronali e di tutte le attività che prevedano l'accesso dell'utenza in dette strutture.

*Handwritten signature*

Per quanto riguarda tutte le attività di front-office, se non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali, possono essere differite per un periodo fino a 30 giorni, sostituendole attraverso modalità telematiche.

Si richiama, infine l'attenzione sulla assoluta necessità di evitare le condizioni di sovraffollamento negli uffici garantendo sia al personale sanitario che all'utenza il rispetto delle disposizioni sulla distanza di sicurezza fra le persone imposte dal DPCM richiamato in premessa.


In analogia, si ritiene opportuno che le accettazioni dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ARPAC adottino misure per evitare l'assembramento di persone, limitando e frazionando l'accesso del personale sanitario che consegna i campioni.

In ogni caso, dovendo essere svolte attività in piena sicurezza per gli operatori sanitari e per quelli soggetti al controllo, si ritiene opportuno i Servizi Epidemiologia delle AASSLL forniscano ai Servizi dipartimentali addetti ai controlli ufficiali (SIAN e Servizi Veterinari), le informazioni aggiornate e puntuali sulla diffusione del contagio in modo da consentire agli stessi di procrastinare l'intervento o effettuarlo, se strettamente necessario, con le dovute precauzioni e con l'uso di dispositivi di protezione necessari.

È altrettanto doveroso sottolineare che le attività della programmazione regionale di cui si è disposta la sospensione, costituiscono obiettivi della Regione, alcuni dei quali monitorati LEA, che a cascata, sono assegnati alle AASSLL.

Tenuto conto che le limitazioni delle movimentazioni delle persone gravano inevitabilmente sul raggiungimento di tali obiettivi, si chiede a codeste Direzioni Generali del Ministero della Salute, che leggono per conoscenza, di prevedere la sospensione e/o la riduzione dell'assegnazione numerica di attività.

Il Responsabile U.O.D.  
dott. Paolo Sarnelli



MDR-RP-FL